



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 346/15/CONS

ARCHIVIAZIONE DEGLI ESPOSTI PRESENTATI DALLE LISTE “LIGURIA LIBERA” E “PROGETTO ALTRA LIGURIA” NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ SKY ITALIA S.R.L. PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL’ART. 5 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

(SKYTG24)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio dell’8 giugno 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l’art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*”;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “*Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito, *Testo Unico*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante “*Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni*”;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante “*Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTA la delibera n. 165/15/CONS del 15 aprile 2015 recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 31 maggio 2015”;

VISTA la delibera n. 166/15/CONS del 15 aprile 2015 recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale delle regioni Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Umbria, Campania e Puglia, indette per il giorno 31 maggio 2015*”;

VISTI gli esposti presentati in data 27 e 28 maggio 2015 (prot. nn. 46136 e 46300) dal sig. Enrico Musso, in qualità di candidato per la presidenza del Consiglio della Regione Liguria per il soggetto politico “*Liguria Libera*” e dalla sig.ra Simonetta Astigiano in qualità di candidata capolista del soggetto politico “*Progetto Altra Liguria*” i quali segnalano la pretesa violazione delle disposizioni in materia di *par condicio* e tutela del pluralismo da parte della società Sky Italia S.r.l., con specifico riferimento alla trasmissione dell'emittente SkyTg24 avente ad oggetto il confronto televisivo fra quattro candidati per la presidenza della Regione Liguria per le elezioni amministrative del 31 maggio 2015. In particolare è segnalato che SkyTg24 ha trasmesso in data 25 maggio 2015 alle ore 21 un programma informativo di approfondimento avente ad oggetto un confronto fra candidati alla presidenza della Regione al quale hanno partecipato i candidati Raffaella Paita, Luca Pastorino, Giovanni Toti e Alice Salvatore. Il programma, trasmesso in prima serata e ripetutamente pubblicizzato, prevedeva il collegamento da piazza De Ferrari a Genova e domande in diretta del pubblico presente. Gli altri quattro candidati alla medesima carica (Enrico Musso, Mirella Batini, Antonio Bruno e Matteo Picardo) hanno invece partecipato al confronto televisivo organizzato in data 22 maggio 2015 alle ore 16.00 che non ha avuto il medesimo rilievo da parte dell'emittente. Gli esponenti, ritenendo di essere stati oggetto di disparità di trattamento, hanno sollecitato l'intervento dell'Autorità finalizzato al “*riequilibrio del pluralismo divulgativo*”;

VISTE le controdeduzioni presentate dalla società Sky con memorie trasmesse in data 28 e 29 maggio 2015 (prot. nn. 46708 e 47064) in riscontro alle richieste formulate dall'Autorità in data 27 e 28 maggio 2015 (prot. nn. 46242 e 46663);

CONSIDERATO che la Società nelle proprie memorie, nel ribadire la legittimità delle proprie scelte editoriali e nel richiedere l'archiviazione degli atti, ha rilevato nel merito che il programma trasmesso in data 22 maggio 2015 alle ore 16.00, svolto “*con le medesime garanzie di chiarezza, equilibrio e pari opportunità rispetto al confronto fra i candidati Paita, Toti, Salvatore e Pastorino*”, è stato adeguatamente pubblicizzato dall'emittente (Tg e canale Twitter) e collocato in una fascia oraria, quella pomeridiana, che risulta avere un'audience superiore a quella serale;

RITENUTO di trattare congiuntamente i due esposti, stante l'identità delle questioni sollevate, per ragioni di efficienza dell'azione amministrativa;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3 del *Testo Unico* sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo art. 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all'area dell'informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga. Ciò al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 155/2002, ha affermato che "il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli.....della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda...il sistema democratico". In base a tali criteri la Corte ha osservato come le regole più stringenti che valgono per la comunicazione politica non si attagliano "alla diffusione di notizie nei programmi di informazione". La Corte Costituzionale ha sottolineato in proposito che l'art. 2 della legge n. 28 del 2000 non comporta la trasposizione dei criteri dettati per la comunicazione politica nei programmi di informazione "che certamente costituiscono un momento ordinario, anche se tra i più caratterizzanti dell'attività radiotelevisiva" e ha aggiunto che "l'espressione diffusione di notizie va...intesa, del resto secondo un dato di comune esperienza, nella sua portata più ampia, comprensiva quindi della possibilità di trasmettere notizie in un contesto narrativo-argomentativo ovviamente risalente alla esclusiva responsabilità della testata";

CONSIDERATO che i confronti tra candidati alla Presidenza della Regione sono tali da catturare con decisione l'attenzione dei telespettatori, a maggior ragione se trasmessi negli ultimi giorni di campagna elettorale, e richiedono dunque che sia attuata una effettiva parità di trattamento, al fine di non determinare situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali;

CONSIDERATO che il rispetto del principio della parità di trattamento deve essere valutato tenuto conto dell'autonomia editoriale e giornalistica dell'emittente, come



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

garantita dall'art. 21 della Costituzione, ferma l'esigenza di assicurare un equilibrato accesso e pari opportunità a tutti i candidati alla Presidenza della Regione, garantendo parità di condizioni nella realizzazione dei confronti medesimi;

PRESO ATTO della condotta assunta dalla società Sky finalizzata a consentire la partecipazione del sig. Enrico Musso, candidato alla Presidenza della Regione Liguria per il soggetto politico "*Liguria Libera*" e la partecipazione del sig. Antonio Bruno, candidato alla Presidenza della Regione Liguria per la lista "*Progetto Altra Liguria*" ad una trasmissione avente ad oggetto il confronto fra quattro candidati alla Presidenza della regione Liguria, tenutosi in orario pomeridiano il giorno 22 maggio 2015, ossia in una data precedente a quella del programma oggetto della segnalazione;

RITENUTO che la condotta posta in essere dalla società Sky Italia, per le ragioni esposte, non integri una violazione dei menzionati principi come enunciati dall'art. 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, avendo la testata assunto iniziative tese ad assicurare la presenza in un confronto o in un programma di approfondimento informativo anche per i candidati signori Musso, Bruno, Batini e Picardo;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione degli esposti per le motivazioni di cui in premessa.

La presente delibera è notificata alla società Sky Italia S.r.l., ai soggetti politici esponenti ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 8 giugno 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani